

IN QUESTO NUMERO:

- **FONTE BIBLUS.NET**
Approfondimenti Tecnici: Permessi di Costruire, DIA, vincoli e abusi edilizi: il CNI illustra l'applicazione delle norme fondamentali in materia di edilizia
- **LL.PP.:** Codice dei Contratti: arriva una nuova proroga
- **Opere Edili:** Approvato un nuovo Decreto Legge sulle Liberalizzazioni
- **Approfondimenti Tecnici:** Radon: la guida dell'Agenzia della Protezione dell'Ambiente (APAT)
- **Approfondimenti Tecnici:** IVA sulle auto delle imprese e dei professionisti: il punto della situazione. Probabile la detrazione IVA del 40%
- **Opere Edili:** Comunicato l'indice istat per l'aggiornamento dei canoni di locazione relativo al mese di dicembre 2006
- **In breve:** Approvato il nuovo codice di Deontologia Professionale dei Geometri

PERMESSI DI COSTRUIRE, DIA, VINCOLI E ABUSI EDILIZI: IL CNI ILLUSTRA L'APPLICAZIONE DELLE NORME FONDAMENTALI IN MATERIA DI EDILIZIA

Con le pubblicazioni della serie "Guida alla professione di ingegnere" il CNI si è posto l'obiettivo di fornire ai giovani ingegneri che si avvicinano alla professione una guida che ne illustri i principali aspetti e ne esamini le più importanti problematiche.

Nell'ambito del suddetto progetto recentemente è stato presentato il V volume dell'opera dal titolo "**Le norme fondamentali in materia di edilizia**"

Numerose sono le problematiche affrontate nel documento; tra esse, a solo titolo di esempio, citiamo:

- interventi subordinati a Permesso di Costruire;
- interventi subordinati a DIA;
- vincoli urbanistici;
- certificato di agibilità;
- abusi edilizi e procedimento sanzionatorio.

Questa pubblicazione si rivela di indubbia utilità non solo per chi si avvia alla professione ma anche per i professionisti con maggiore esperienza.

La materia dell'edilizia, infatti, presenta una sua innata complessità originata dallo stratificarsi nel tempo di una serie di provvedimenti normativi che il legislatore ha cercato di ordinare mediante il Testo Unico approvato con il DPR n. 380/2001.

Il tentativo di riordino operato dal legislatore nazionale risulta, tuttavia, parzialmente ostacolato dai numerosi provvedimenti emanati dai legislatori regionali che, certamente, hanno contribuito a rafforzare la disomogeneità del quadro normativo afferente all'edilizia.

Nella pubblicazione del CNI si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Testo Unico che esplicita i principi fondamentali della materia che devono essere rispettati da tutti i provvedimenti regionali; in particolare sono state esaminate le tipologie di interventi ed i titoli abilitativi occorrenti, evidenziandone le differenze disciplinari e il ruolo assunto in ciascuno di essi dall'ingegnere.

http://www.acca.it/biblus-net/GoOpen.asp?File=ApprofondimentiTecnici/Argomenti/Guida_CNI_norme_edilizia.htm&email=ERR_EMAIL&oggetto=BibLus-net:%20Newsletter%20Numero%2089

CODICE DEI CONTRATTI: ARRIVA UNA NUOVA PROROGA

Il Governo, nel Consiglio dei Ministri del 25 gennaio scorso, ha approvato, su proposta del Ministro delle Infrastrutture Antonio Di Pietro, due distinti decreti legislativi che intervengono sul Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

Il primo provvedimento, approvato in via definitiva, è ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Con esso l'esecutivo ha disposto la proroga per ulteriori 6 mesi (fino al 1° agosto 2007) dell'entrata in vigore delle norme tuttora congelate fino al 1° febbraio 2007 dal D.L. 173/2006. Si tratta, in particolare, dei seguenti articoli del Codice:



- art. 33 (Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza);
- art. 56 (Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara);
- art. 57 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara);
- art. 58 (Dialogo competitivo);
- art. 59 (Accordi quadro).

Non è stata prevista alcuna proroga per l'avvalimento, meccanismo che sarà quindi operativo dal prossimo 1° febbraio. Dalla stessa data sarà anche possibile individuare il Responsabile Unico del Procedimento in un dipendente non di ruolo, in caso di carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate. Il secondo provvedimento, che contiene le modifiche più rilevanti del Codice, è stato approvato in via preliminare e deve essere sottoposto al parere delle commissioni competenti di Camera e Senato e della Conferenza Stato Regioni.

<http://www.acca.it/BibLus->

[net/GoOpen.asp?File=LavoriPubblici/Argomenti/163_proroga_agosto.htm&email=ERR_EMAIL&oggetto=BibLus-net:%20Newsletter%20Numero%2089](http://www.acca.it/BibLus-net/GoOpen.asp?File=LavoriPubblici/Argomenti/163_proroga_agosto.htm&email=ERR_EMAIL&oggetto=BibLus-net:%20Newsletter%20Numero%2089)

APPROVATO UN NUOVO DECRETO LEGGE SULLE LIBERALIZZAZIONI

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo elaborato dal Ministero dello Sviluppo Economico nell'intento di proseguire la strada intrapresa con il primo decreto Bersani (D.L. 223/2006). Riportiamo qui le principali misure adottate nel provvedimento in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Telefonia, Internet e Televisione
È stato introdotto il divieto di applicazione di costi fissi e di contributi per la ricarica di carte per operatori della telefonia.

I contratti stipulati con gli operatori telefonici, televisivi e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà di recedere o di trasferire il contratto presso un altro operatore con obbligo di preavviso non superiore a 30 giorni e:

- senza vincoli temporali o ritardi non giustificati da esigenze tecniche;
- senza spese non giustificate da costi dell'operatore.

Assicurazioni

In caso di incidente le assicurazioni non possono aumentare la classe di merito del proprio assicurato fino all'accertamento della responsabilità. Inoltre, nel caso di stipula di una nuova polizza RC auto, anche aggiuntiva rispetto all'esistente, le assicurazioni non possono attribuire una classe di merito superiore all'esistente.

Start-UP Aziendale: Comunicazione unica per la nascita dell'impresa

Per avviare un'impresa sarà sufficiente un'unica comunicazione all'Ufficio del registro delle imprese, per via telematica.

La comunicazione unica sostituisce tutti gli adempimenti amministrativi previsti sia per l'iscrizione al registro, sia ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali, per ottenere il codice fiscale e la partita Iva. L'Ufficio del registro rilascia la ricevuta che costituisce il titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, girando la notizia all'amministrazione competente. Quest'ultima, entro sette giorni, comunica all'azienda e all'Ufficio del registro i dati definitivi delle posizioni registrate. La nuova procedura si applica anche in caso di modifiche o di cessazione di impresa.

Mutui per l'acquisto di immobili

Per l'estinzione anticipata del mutuo non potranno essere previste penali (per i mutui stipulati dopo l'entrata in vigore del provvedimento).

Semplificazioni previste anche per la cancellazione dell'ipoteca nei mutui immobiliari.

<http://www.acca.it/BibLus->

[net/GoOpen.asp?File=OpereEdili/Argomenti/liberalizzazioni.htm&email=ERR_EMAIL&oggetto=BibLus-net:%20Newsletter%20Numero%2089](http://www.acca.it/BibLus-net/GoOpen.asp?File=OpereEdili/Argomenti/liberalizzazioni.htm&email=ERR_EMAIL&oggetto=BibLus-net:%20Newsletter%20Numero%2089)

RADON: LA GUIDA DELL'AGENZIA DELLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (APAT)

Il Radon è un gas radioattivo naturale, incolore e inodore, presente nell'aria che respiriamo. Questo gas deriva indirettamente dall'uranio (presente in piccolissime quantità in tutti i tipi di terra e di roccia) e viene emesso dal suolo e può accumularsi negli spazi chiusi, come nelle case o nei luoghi del lavoro. La quantità di Radon nel suolo varia a seconda della geologia locale; per questa ragione, in talune zone si

registrano livelli di radon più elevati che in altre. Alcuni materiali da costruzione, inoltre, contenenti minerali di origine vulcanica (certi tipi di tufi utilizzati essenzialmente nell'Italia centromeridionale) possono emettere quantità di radon non trascurabili che si vanno a sommare al contributo dovuto all'emissione dal suolo. La comunità scientifica internazionale ha dimostrato che l'esposizione al Radon aumenta il rischio di cancro ai polmoni, rendendolo la seconda causa di morte per cancro all'apparato respiratorio dopo il tabacco. Il Radon ed i suoi prodotti di decadimento, infatti, sono considerati tra i principali inquinanti dell'aria indoor, classificati come agenti cancerogeni di gruppo 1 (agenti di accertata cancerogenicità per l'uomo) dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC/OMS). Il Radon costituisce, quindi, uno degli argomenti di maggiore attualità nell'ambito dei fattori fisici di rischio ambientale.

In Italia, se si fa eccezione per i D.Lgs n. 230/1995 e D.Lgs n. 241/2000 (capo III-bis) relativi ai luoghi di lavoro, non esistono per gli ambienti residenziali disposizioni a carattere normativo che stabiliscano i livelli di riferimento per la salvaguardia delle persone dai rischi derivanti da esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni e le misure da intraprendere in caso di loro superamento. A livello europeo, è stata emanata la Raccomandazione 90/143/Euratom del 21/II/1990 sulla tutela della popolazione contro l'esposizione al radon in ambienti chiusi. Recentemente l'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici) ha curato e diffuso una dettagliata pubblicazione "**LINEE GUIDA PER LE MISURE DI RADON IN AMBIENTI RESIDENZIALI**". Ricordiamo che BiBlus-net si era già occupata di Radon con la newsletter n. 48 con la quale aveva reso disponibile ai lettori un documento dal titolo "Radon: Guida tecnica" che illustra tutti gli interventi possibili (sugli edifici esistenti o per le nuove costruzioni) per proteggersi dal Radon curato dall'FSP, l'Ufficio federale della sanità pubblica Elvetica.

http://www.acca.it/biblus-net/GoOpen.asp?File=ApprofondimentiTecnici/Argomenti/APAT_Radon.htm&email=ERR_EMAIL&oggetto=BibLus-net:%20Newsletter%20Numero%2089

http://www.acca.it/biblus-net/GoOpen.asp?File=ApprofondimentiTecnici/Argomenti/APAT_Radon.htm&email=ERR_EMAIL&oggetto=BibLus-net:%20Newsletter%20Numero%2089

IVA SULLE AUTO DELLE IMPRESE E DEI PROFESSIONISTI: il punto della situazione. Probabile la detrazione IVA del 40%

Prima del 14 settembre 2006, la detrazione Iva per le autovetture aziendali era stabilita al 15% per gli acquisti e i canoni di leasing; l'imposta sul valore aggiunto era totalmente indetraibile per le spese di gestione del veicolo (carburanti, manutenzioni, etc.). Dopo la sentenza della Corte di giustizia europea che ha sancito l'incompatibilità di tali disposizioni con la normativa comunitaria, il Governo ha previsto (D.L. 258/06) la possibilità di richiedere il rimborso dell'imposta non detratta, mediante istanze da presentare al Fisco entro il 16 aprile 2007. La percentuale rimborsabile dell'IVA versata, tuttavia, deve essere stabilita dall'agenzia delle Entrate (nel provvedimento di approvazione del modello di rimborso). I contribuenti hanno comunque la possibilità di ricorrere agli ordinari strumenti del contenzioso se ritengono di avere diritto ad un importo più elevato coerente con l'utilizzo effettivo del mezzo in ambito aziendale. Dal 14 settembre scorso, la detrazione dell'Iva sulle auto non incontra limiti specifici, dovendo semplicemente rispettare le ordinarie regole di inerenza all'attività dell'impresa o del professionista. Tuttavia dubbi applicativi si stanno ponendo per le auto utilizzate anche al di fuori dell'ambito lavorativo (ad esempio le auto acquistate da lavoratori autonomi). La quantificazione della quota da detrarre dovrebbe infatti seguire criteri oggettivi e documentabili, che peraltro non sono ancora stati illustrati dalle Entrate. In una terza fase, che prenderà il via con l'autorizzazione del Consiglio Ue, nella quale verrà reintrodotta una percentuale unica di indetraibilità, applicabile, senza possibilità di prova contraria, per le autovetture (con alcune eccezioni); tale percentuale, in base alle notizie pervenute, si attesterà al 60%.

http://www.acca.it/biblus-net/GoOpen.asp?File=ApprofondimentiTecnici/Argomenti/IVA_Auto_2007.htm&email=ERR_EMAIL&oggetto=BibLus-net:%20Newsletter%20Numero%2089

COMUNICATO L'INDICE ISTAT PER L'AGGIORNAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2006

L'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), con il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2007, ha diffuso l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al mese di dicembre 2006



(1,7 % rispetto allo stesso mese del 2005).
Ricordiamo che tale indice è di norma utilizzato per l'adeguamento dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo e non.

http://www.acca.it/BibLus-net/GoOpen.asp?File=OpereEdili/Argomenti/Istat_dicembre_06.htm&email=ERR_EMAIL&oggetto=BibLus-net:%20Newsletter%20Numero%2089

NOTIZIE IN BREVE

Approvato il nuovo codice di Deontologia Professionale dei Geometri

Il consiglio nazionale dei Geometri, Con delibera del 22 novembre 2006 , ha approvato il nuovo codice di deontologia professionale.

Il nuovo Codice Deontologico è stato varato in attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (D.L. Bersani), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

- [Clicca qui per scaricare il comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2007](#)

http://www.acca.it/biblus-net/GoOpen.asp?File=OpereEdili/Argomenti/deontologia_geometri_bersani.htm&email=ERR_EMAIL&oggetto=BibLus-net:%20Newsletter%20Numero%2089